



*Confederazione Agromeccanici  
e Agricoltori Italiani*

*Circolare n°25*

VA

Roma, 5 Giugno 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

**OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

*Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.*

**1° Quesito:**

una srl agricola (conduce circa 4 ettari) sta' costruendo un grosso impianto di biometano. si chiede se la merce che andra' a generare il biometano dovra' prevalentemente essere prodotta dalla stessa azienda agricola o questo puo' essere superato con contratti particolari di conferimento con altre aziende agricole per restare nella tassazione del reddito agrario.

**Risposta**

La produzione di energia elettrica, carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale rinnovabile rientra nel reddito agrario al rispetto di determinati requisiti di prevalenza. In particolare, al fine di poter considerare tali attività come una attività agricola connessa è necessario dimostrare che la produzione energetica ottenuta deriva prevalentemente dai prodotti propri dell'azienda agricola immessi nell'impianto. In altre parole, a differenza dei casi di trasformazione di prodotti agricoli, in cui la prevalenza è misurata in quantità (in caso di prodotti omogenei) o valore (in caso di prodotti non omogenei), nel caso di produzione energetica, la prevalenza è misura "a valle", in termini di output energetico. Di conseguenza, per poter considerare la produzione di biometano come attività agricola connessa è necessario che l'output energetico derivi prevalentemente dai prodotti dell'impresa agricola.

Eventuali contratti di "conferimento" consentono di alimentare l'impianto con prodotti di terzi, ma non consentono di considerare il prodotto conferito come ottenuto dall'azienda. La società dovrebbe realizzare dei contratti di compartecipazione, di soccida o di rete, che consentano di considerare il prodotto ricevuto come proprio.

In alternativa, in mancanza di contratti associativi è necessario qualificare il reddito prodotto come reddito di impresa.

**2° Quesito**

abbiamo una Ditta individuale che svolge attività di Movimento Terra, la quale nell'anno 2022 ha effettuato lavori roconducibili al SUPERBONUS 110%

per un Importo di € 63.500,00 Iva compresa. (fatture emesse nell'anno 2022)

Il Privato committente è la madre del nostro associato che ha eseguito i lavori, quindi le fatture sono state scontate al 110%.

In Agenzia delle Entrate abbiamo perciò un credito di € 69.850,00 diviso in 4 anni (come da allegato).

Tale credito non è stato ceduto, ma messo a disposizione per la compensazione dei modelli F24.

Le domande sono: quando e come devo inserire in dichiarazione dei redditi il suddetto credito? nell'Unico 2023? perchè le fatture fanno riferimento all'anno 2022, oppure

nel Modello Unico 2024 perchè come da Agenzia delle Entrate ho cominciato a compensare i Modelli F24 nell'anno 2023?



L'altra domanda è: per gli anni successivi (2024-2025-2026) quando vado ad inserire in contabilità il credito d'imposta per compensare i modelli F24, come anno di riferimento devo mettere: anno 2023, anno in cui è stato inserito il credito, oppure ogni anno devo mettere il proprio anno di competenza? così come è stato suddiviso in A.D.E.? o nell'anno di riferimento devo mettere 2022? anno in cui sono state emesse le fatture?

### **Risposta**

I crediti di imposta scaturenti dal trasferimento delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, miglioramento sismico o per interventi c.d. "superbonus" non devono essere indicati né nella dichiarazione del soggetto che ha effettuato l'intervento (cedente), né nella dichiarazione del soggetto che ha acquistato il credito (cessionario), sia che questo sia un fornitore che ha acquistato il credito mediante sconto fattura, sia che sia un soggetto terzo.

In altre parole, se la detrazione rimane nella disponibilità di chi ha effettuato l'intervento deve essere indicato nel quadro RP della dichiarazione dei redditi del soggetto. Al contrario, se il credito viene trasferito ad altro soggetto non deve essere indicato in nessuna delle due dichiarazioni, trovando già indicazione nel portale relativo al monitoraggio dei crediti ceduti.

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, da presentarsi esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, si dovrà indicare il codice tributo indicato nel portale dei crediti (cod. 7708) e l'anno di riferimento.

### **3° Quesito**

Società in nome collettivo formata da tre soci, un socio è deceduto il 18 febbraio 2022, presentata successione in febbraio 2023 poi fatto atto notarile il 28 febbraio 2023 dove un erede (non socio) viene liquidato dalla S.N.C. poi un socio acquista le quote sia dell'erede liquidata e parte dell'altro socio della S.N.C., si chiede il reddito della SNC anno 2022 come va ripartito e chi è tenuto a denunciarlo

### **Risposta**

Al fine di determinare tra quali soggetti si debba ripartire il reddito prodotto dalla società in nome collettivo, è necessario chiarire chi avesse la qualifica di socio alla data del 31 dicembre 2022. Infatti, come chiarito dalla Risoluzione 157/E del 17 aprile 2008, è necessario verificare la capacità di agire dell'erede e quindi la capacità di accettare l'eredità, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimenti della quota per causa di morte.

Nel caso in esame, pare di capire che alla chiusura dell'esercizio due fossero i soci superstiti e la quota del socio deceduto non fosse ancora stata né trasferita agli altri soci, né che fossero subentrati gli eredi. Di conseguenza il reddito prodotto nel corso del 2022 dovrà essere dichiarato integralmente e unicamente dai due soci superstiti ricalcolando le percentuali di partecipazione come se fossero gli unici portatori di quote sociali.

### **4° Quesito**

è stato chiarito che un'impresa che ha usufruito del credito di imposta 4.0, la base di calcolo del credito medesimo si fa al lordo di altri contributi percepiti (contrariamente ad una prima versione il Ministero aveva invece detto che la base di calcolo doveva essere al netto di detti contributi). La nostra associazione è molto attiva sui contributi del bando ISI INAIL e tutti gli anni diversi associati percepiscono tale contributi (spesso al massimo di euro 130mila).

Per migliore comprensione si riepiloga il tutto (a conferma e garanzia di aver ben compreso in quanto la cosa da noi è sovente) con i seguenti esempi:

Acquisto Mietitrebbia nuova : € 350.000,00

Contributo ISI INAIL ricevuto: € 130.000,00



Credito di imposta 2022 (pari al 40%): € 140.000,00 (calcolato sul valore di acquisto della MTS pari appunto ad € 350.000,00).

Somma contributi percepiti sull'acquisto: € 270.000,00 (130.000,00 + 140.000,00). Tale somma non supera l'ammontare della spesa sostenuta e quindi ho diritto lecitamente all'intero importo.

Trattrice agricola nuova : € 200.000,00

Contributo ISI INAIL ricevuto: € 130.000,00

Credito di imposta 2022 (pari al 40%): € 80.000,00 (calcolato sul valore di acquisto del trattore pari appunto ad € 200.000,00).

Somma contributi percepiti sull'acquisto: € 210.000,00 (130.000,00 + 80.000,00). Tale somma supera l'ammontare della spesa sostenuta e quindi si riduce l'ammontare del credito di imposta a € 70.000,00.

Si chiede conferma che tali calcoli siano corretti e gentilmente la fonte normativa da "tenere agli atti" per ogni pratica come memoria per futuri eventuali accertamenti

**Risposta:**

Confermiamo che il calcolo del credito di imposta va effettuato al lordo degli altri contributi percepiti sullo stesso bene acquistato. Tuttavia, il valore massimo dell'aiuto non deve superare il costo del bene acquistato considerando non solo il credito di imposta e gli altri contributi, ma anche il risparmio fiscale derivante dal fatto che il credito stesso non partecipa alla base imponibile IRPEF/IRES e IRAP (se dovuto).

Di conseguenza, non è sufficiente effettuare la somma dei contributi e del credito di imposta e verificare non superi il costo del bene, ma è necessario sommare anche le imposte che si sarebbero generate se il credito di imposta non fosse stato escluso dalla base imponibile. Tale calcolo è relativamente semplice se il beneficiario è un soggetto IRES per il quale basta calcolare l'imposta del 24% (IRES) e del 3,9% (IRAP) sul credito di imposta, mentre è più complesso per un soggetto IRPEF che deve ricalcolare la propria imposta utilizzando gli scaglioni IRPEF.

Riprendendo l'esempio 1 e immaginando che si tratti di una SRL, il calcolo corretto sarebbe il seguente:

Esempio 1:

Acquisto Mietitrebbia nuova: € 350.000,00

Contributo ISI INAIL ricevuto: € 130.000,00

Credito di imposta 2022 (pari al 40%): € 140.000,00 (calcolato sul valore di acquisto della MTS pari appunto ad € 350.000,00).

Fiscalità sul credito di imposta (pari al 24% di € 140.000 + 3,9% di 140.000): € 33.600 + € 5.460.

Somma contributi percepiti sull'acquisto e risparmio fiscale: € 309.060,00 (130.000,00 + 140.000,00 + 33.600 + 5.460). Tale somma non supera l'ammontare della spesa sostenuta e quindi ho diritto lecitamente all'intero importo.

I riferimenti a tali modalità di calcolo possono essere reperiti nella Circolare 9/E 2021 e nella Circolare Ragioneria dello Stato 33/2021.



### 5° Quesito

Un agricoltore C.D. (iscritto negli elenchi previdenziali SCAU) è proprietario di un fondo agricolo ed è il diretto coltivatore dello stesso. In questa fattispecie NON paga l'IMU sui terreni agricoli del suo fondo agricolo.

Per motivi di salute affitta ad un altro agricoltore sempre C.D. (pure iscritto negli elenchi previdenziali SCAU) un parte del medesimo fondo agricolo.

Si chiede se sulla parte di suddetti terreni agricoli affittati rimane comunque l'esenzione del pagamento dell'IMU o se invece – essendo questa parte di terreni affittati a prescindere – su tali terreni si deve pagare l'IMU.

### Risposta:

L'esenzione IMU riguarda unicamente i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) che siano iscritti alla previdenza agricola.

La concessione in affitto a terzi di parte del terreno fa decadere dall'esenzione per tale parte di terreno che risulterà soggetta IMU.

### 6° Quesito

Avrei cortesemente necessità di sapere quanto segue:

- una persona fisica ha effettuato dei lavori al proprio immobile con il bonus 110 ed usufruendo dello sconto in fattura, ma se la ditta che esegue i lavori si trovasse in difficoltà per mancanza di liquidità, potrebbe cedere il credito al committente che è anche titolare di una ditta individuale?
- le aziende agricole che percepiscono la Pac e/o altri contributi comunitari e non hanno l'obbligo di redigere la nota integrativa, devono pubblicizzare tali importi sul sito internet?

### Risposta

Se è stata presentata la CILA in data antecedente al 17 febbraio 2022, allora il credito derivante dall'intervento superbonus rientra tra quelli per i quali è ancora possibile effettuare la cessione del credito. In particolare, come chiarito da una risposta a interpello, la cessione da parte dell'impresa che ha effettuato lo sconto fattura è considerata come una "prima cessione" e pertanto può essere effettuata nei confronti di chiunque e non solo degli operatori finanziari professionali. Ne consegue che la ditta che ha fatto i lavori e applicato lo sconto fattura può cedere il credito al soggetto committente presentando il relativo modello per la cessione del credito e pagando il modello F24 per la remissione in bonis delle cessioni effettuate dopo il termine originario e entro il 30 novembre 2023.

Alternativamente l'impresa che ha applicato lo sconto in fattura, se ha già accettato il credito nel proprio portale, può presentare istanza via PEC alla Agenzia delle Entrate chiedendo che il credito venga rifiutato. Così facendo il credito si "annulla" e il committente torna a essere intestatario della detrazione originaria. Tale soluzione, sebbene molto pratica, si scontra con il fatto che le fatture emesse dalla ditta riportavano l'indicazione dello sconto fattura e che i pagamenti sono stati effettuati al netto dello sconto.



*Confederazione Agromeccanici  
e Agricoltori Italiani*

L'articolo 1, comma 125 della Legge 124/2017 e ss.mm. dispone che debbano essere resi noti i sussidi, i contributi, i vantaggi o le sovvenzioni percepite da pubbliche amministrazioni. Se l'impresa percipiente è tenuta alla redazione della nota integrativa, le informazioni possono essere riportate in questo documento, altrimenti è necessario pubblicare l'informativa sul proprio sito internet o sul sito internet dell'associazione di categoria a cui l'impresa appartiene. La Pac e gli altri contributi comunitari non sono erogati da pubbliche amministrazioni, ma direttamente dall'Unione Europea per il tramite dell'Agenzia Pagatrice (AGEA o ARTEA), rimane dunque il dubbio se tali contributi debbano o non debbano essere comunicati.

Cordiali saluti.

*Area Legale  
Dott.ssa Valentina Alois*